

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA VAS, VINCA E NUVV

Esito della valutazione di incidenza per gli interventi previsti dal programma di attuazione del PNRR missione 2, componente 4 investimento 3.3 "Rinaturazione dell'area del Po" – opere di protezione arginale per il mantenimento dell'assetto ambientale e idraulico-morfologico (LINEA PT). Scheda d'intervento n.49 - km 610 – V nei comuni di Corbola e Adria – Fraz. Mazzorno (RO)
Pratica n. 6074

Codice SITI NATURA 2000: ZPS IT3270023 "Delta del Po"

L'AUTORITÀ REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021, 295/2022, 615/2022, 617/2022, 1126/2022, 80/2023, 966/2023, 1319/2023, 1114/2024 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

VISTA la comunicazione dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) per l'indizione della conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) del secondo stralcio dell'investimento M2C4 I3.3, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi art. 10 e 12 del D.P.R. 327/2001, ed alla revoca delle concessioni demaniali (nota prot. Classifica 7.20.10 del 14/01/2024, acquisita al prot. reg. con n. 582479 del 14.11.2024);

ATTESO che la procedura di valutazione di incidenza è attivata presso l'Amministrazione regionale ai sensi del par. 3.1, punto i, dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

CONSIDERATO che la valutazione di incidenza si realizza secondo le disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 1400/2017 e nel rispetto dei principi delle Linee Guida Nazionali di cui all'Intesa del 28/11/2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la documentazione per la valutazione di incidenza, redatta dal dott. Fabio Palmeri per conto dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), trasmessa con nota acquisita al prot. reg. n. 491202 del 25.09.2024, a seguito delle comunicazioni di cui alle note con prot. reg. 582479 del 14.11.2024;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, provvede a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nella documentazione per la valutazione di incidenza presentata dal Proponente;

PRESO ATTO della relazione tecnica istruttoria per la valutazione di incidenza n. 17/2025, presente agli atti;

PER TUTTO QUANTO SOPRA SI RICONOSCE una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 e un con esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza per gli interventi previsti dal programma di attuazione del PNRR missione 2, componente 4 investimento 3.3 "Rinaturazione dell'area del Po" (LINEA PT) Scheda d'intervento n.49 - km 610 – V nei comuni di Corbola e Adria – Fraz. Mazzorno (RO);

Arrivo: AOO A, N. Prot. 00002605 del 30/01/2025

e
DÀ ATTO

- i. che la realizzazione di quelle parti del progetto in argomento non oggetto della presente valutazione (comprese quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali) sia sottoposta al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/06, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017);
 - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- iii. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo, nei confronti delle seguenti specie di interesse comunitario *Actitis hypoleucos*, *Ardea alba*, *Ardea cinerea*, *Ardea purpurea*, *Ardeola ralloides*, *Botaurus stellaris*, *Circus aeruginosus*, *Egretta garzetta*, *Ixobrychus minutus*, *Rallus aquaticus*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*,


e
PRESCRIVE

1. di non sottrarre superfici riferibili agli habitat di interesse comunitario e di non determinare (anche temporaneamente) un deterioramento dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali degli habitat e habitat di specie di interesse comunitario, a tal fine, nell'esecuzione degli interventi di protezione arginale, di adottare tutti gli accorgimenti operativi per evitare il danneggiamento delle componenti arboree e arbustive costitutive l'habitat di interesse comunitario 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*;
2. di garantire l'affiancamento alla Direzione Lavori da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive, e venga individuata ed applicata ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati. La Direzione Lavori documenti, a conclusione dei lavori, il rispetto delle indicazioni prescrittive mediante specifica reportistica (all'Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza e al Soggetto Gestore del Sito, Ente Parco Regionale del Delta del Po);

infine
RACCOMANDA

- la trasmissione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e al Soggetto Gestore del sito Natura 2000 della data di avvio e di conclusione del progetto in argomento, della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e al Soggetto Gestore del sito Natura 2000 e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

Il Direttore della Direzione
Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso
avv. Cesare Lanna



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA VAS, VINCA E NUVV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 17/2025

Istruttoria tecnica per gli interventi previsti dal programma di attuazione del PNRR missione 2, componente 4 investimento 3.3 "Rinaturazione dell'area del Po" – opere di protezione arginale per il mantenimento dell'assetto ambientale e idraulico-morfologico (LINEA PT). Scheda d'intervento n.49 - km 610 – V nei comuni di Corbola e Adria – Fraz. Mazzorno (RO).

Pratica 6074

Codice SITI NATURA 2000: ZPS IT3270023 "Delta del Po".

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021, 295/2022, 615/2022, 617/2022, 1126/2022, 80/2023, 966/2023, 1319/2023, 1114/2024 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

VISTA la comunicazione dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) per l'indizione della conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) del secondo stralcio dell'investimento M2C4 I3.3, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi art. 10 e 12 del D.P.R. 327/2001, ed alla revoca delle concessioni demaniali (nota prot. Classifica 7.20.10 del 14/01/2024, acquisita al prot. reg. con n. 582479 del 14.11.2024);

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

CONSIDERATO che la valutazione di incidenza si realizza secondo le disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 1400/2017 e nel rispetto dei principi delle Linee Guida Nazionali di cui all'Intesa del 28/11/2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

RICONOSCIUTO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 si esplica a valersi della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017;

ESAMINATA la documentazione per la valutazione di incidenza, redatta dal dott. Fabio Palmeri per conto dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), trasmessa con nota acquisita al prot. reg. n. 582479 del 14.11.2024;

PRESO ATTO che la documentazione per la valutazione di incidenza riguarda lo studio per la valutazione di incidenza (selezione preliminare) per l'esame degli effetti sui siti della rete Natura 2000 del progetto in esame, riguardante l'esecuzione degli interventi di rinaturazione dell'area del Po relativamente alle opere di protezione arginale per il mantenimento dell'assetto ambientale e idraulico-morfologico (LINEA PT);

PRESO ATTO che gli interventi previsti per la scheda in esame riguardano la realizzazione delle opere di protezione arginale mediante diaframmatrice costituite da due tratti di diaframmatrice plastica continua (1100 m), una in destra idraulica, presso il centro abitato del Comune di Corbola (RO), di lunghezza di circa 580 m, per una profondità di 30 m e una in sinistra idraulica, presso l'abitato di Mazzorno, in

Arrivo: AOO A, N. Prot. 00002605 del 30/01/2025

Comune di Adria – località Mazzorno (RO), di lunghezza stimata in circa 520 m, per una profondità di 33 m;

PRESO ATTO che il diaframma previsto verrà realizzato utilizzando la tecnica del Cut Soil Mixing (CSM), che prevede la miscelazione in situ del terreno con miscela cementizia plastica, tramite un apposito macchinario che opera tagliando il terreno e rimescolandolo con miscela plastica iniettata nel contempo a bassa pressione attraverso appositi ugelli presenti sugli elementi fresanti, operando sia in fase di discesa che di risalita degli utensili;

PRESO ATTO che il suddetto diaframma verrà realizzato sul coronamento dell'argine maestro e che ospita la strada arginale esistente, mentre presso Mazzorno verrà realizzato sul coronamento dell'argine maestro, che si trova ad una quota di circa 1,00 m superiore rispetto alla Strada Provinciale 80 che corre in sinistra all'asse dell'argine pertanto si prevederà un raccordo plani-altimetrico tra l'opera in progetto e quella adiacente con uno spostamento dell'asse lungo le banche arginali lato Po ed un abbassamento di circa 6 m della testa superiore del diaframma;

PRESO ATTO che le opere di diaframmatrice si realizzeranno dapprima con dei pannelli primari e successivamente i secondari;

PRESO ATTO che per la realizzazione delle piste di cantiere si procederà con lo scotico del terreno (50 cm di spessore) e un riporto di regolarizzazione in sinistra (lato fiume) utilizzando misto stabilizzato, realizzando poi la strada di cantiere con una massicciata in ghiaia di 30 cm di spessore;

PRESO ATTO che al termine dei lavori, la testa dell'argine sarà ripristinata rimuovendo la massicciata, il materiale di riempimento e stendendo il terreno scotico messo a deposito, la strada sarà infine sistemata, ove necessario, per riportarla al suo stato d'uso corretto, contestualmente avverrà il ripiegamento delle aree fisse di cantiere;

PRESO ATTO che gli interventi previsti saranno realizzati in un periodo di 200 giorni effettivi di lavoro con fermo cantiere dal 01 marzo al 31 luglio;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta le precauzioni per la fase di cantiere, ed in particolare: l'impiego di mezzi omologati secondo le direttive più recenti e regolarmente mantenuti; il rispetto delle disposizioni per il silenziamento dei dispositivi e dei limiti di emissione di cui al D.Lgs. 4 settembre 2002, n.262 "Attuazione della Direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto"; l'esecuzione delle lavorazioni principali dalle 8.00 alle 17.00; il fermo cantiere dal 01 marzo al 31 luglio; il rispetto rigoroso del tracciato di viabilità cantieristica;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che, rispetto a quanto sopra, sono assimilabili a precauzioni ai sensi della vigente disciplina quelle in cui è evidente un'effettiva ed un'intrinseca capacità nell'impedire o nell'attenuare possibili effetti negativi nei confronti degli elementi tutelati dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce e che, in ragione del dettaglio espresso, non tutte le richiamate precauzioni soddisfano i predetti requisiti;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che per la completa efficacia ed operatività degli interventi in argomento non risultano necessari ulteriori piani, progetti e interventi;

RISCONTRATO e RITENUTO che la realizzazione di quelle parti del progetto in argomento non oggetto della presente valutazione (comprese quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali) sia subordinata al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO e RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare;

PRESO ATTO che, nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, sono identificati i seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017: B02.03 "Rimozione - pulizia - del sottobosco", C01.06 "Prospezioni geotecniche e geofisiche", D01.01 "Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", E05 "Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", F03.02.05 "Cattura - uccisione accidentale", G01.03.02 "Attività con veicoli motorizzati fuori strada", H01.03 "Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", H04.02 "Immissione di azoto e composti dell'azoto", H04.03 "Altri inquinanti dell'aria", H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi puntuali e irregolari", J02.12.02 "Argini e opere di difesa dalle alluvioni nei corpi d'acqua interni";

PRESO ATTO che per i suddetti fattori la correlazione con le attività previste dal presente progetto risulta parziale;

CONSIDERATO e RISCONTRATO che nello studio esaminato l'identificazione e la misura degli effetti di cui ai suddetti fattori sono espressi secondo i criteri previsti dalla disciplina vigente;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che per i suddetti fattori non risulta espressa la correlazione con le precauzioni progettuali sopra definite e che la misura dei parametri che descrivono il fattore non esprime l'attenuazione attesa in conseguenza dell'attuazione della precauzione progettuale;

RISCONTRATO che pertanto la stima effettuata, corrispondente ad un giudizio esperto, è solo parzialmente congrua nel rappresentare l'ambito di influenza in quanto non tiene conto dei valori di fondo, delle caratteristiche del vettore e delle situazioni che lo determinano;

CONSIDERATO che per gli interventi in argomento sono possibili e pertinenti anche i seguenti fattori di pressione: G05.09 "Presenza di cancelli, recinzioni" [in riferimento alle aree di cantiere];

RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO e RISCONTRATO che il dominio spaziale dell'area di analisi è riferibile all'ambito di influenza stimato per H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari" (per un'estensione di circa 350 m dalla sorgente emissiva);

PRESO ATTO e RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale dell'area di analisi di cui al paragrafo 2.3 della selezione preliminare;

PRESO ATTO che non risultano possibili situazioni di interazione congiunta con altri piani, progetti e interventi;

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto ai siti della rete Natura 2000, gli interventi in argomento per l'area di Mazzorno ricade interamente all'interno del sito ZPS IT3270023 "Delta del Po", mentre l'area di Corbola ricade parzialmente all'interno del suddetto sito;

CONSIDERATO che il territorio interessato è altresì disciplinato, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/06);

PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta la verifica di congruità con la disciplina derivante dal D.M. del MATTM n. 184/2007, e ss.mm.ii., e dalla D.G.R. n. 2371/06, riconoscendo la compatibilità della variante in argomento con tale disciplina;

RITENUTO che nell'attuazione del progetto in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (D.G.R. n. 2371/06);

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi superfici riferibili all'habitat di interesse 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*", senza tuttavia riconoscerne una condizione di vulnerabilità (ricorrendo tuttavia a metodi soggettivi di previsione);

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia degli habitat di interesse comunitario, nell'area di analisi non sono presenti ulteriori habitat di interesse comunitario;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio in esame non riconosce una situazione di incongruenza con la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata e che pertanto non si è dato seguito a quanto previsto dalla nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009 del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio, Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;

OSSERVATO e RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia degli habitat e habitat di specie, alcune parti del progetto risultano contermini a superficie riferibile all'habitat di interesse comunitario 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*" localizzata in sinistra idrografica all'interno del comune di Adria – Fraz. Mazzorno;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi le seguenti specie di interesse conservazionistico: *Acrocephalus arundinaceus*, *Acrocephalus palustris*, *Acrocephalus scirpaceus*, *Actitis hypoleucos*, *Alauda arvensis*, *Alcedo atthis*, *Anas crecca*, *Anas platyrhynchos*, *Ardea alba*, *Ardea cinerea*, *Ardea purpurea*, *Ardeola ralloides*, *Asio otus*, *Athene noctua*, *Botaurus stellaris*, *Bubulcus ibis*, *Buteo buteo*, *Carduelis carduelis*, *Cettia cetti*, *Chloris chloris*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Cisticola Juncidis*, *Corvus cornix*, *Dendrocopos major*, *Egretta garzetta*, *Emberiza schoeniclus*, *Falco tinnunculus*, *Fulica atra*, *Gallinula chloropus*, *Garrulus glandarius*, *Himantopus himantopus*, *Hirundo rustica*, *Ixobrychus minutus*, *Luscinia megarhynchos*, *Merops apiaster*, *Nycticorax nycticorax*, *Oriolus oriolus*, *Otus scops*, *Passer italiae*, *Passer montanus*, *Phalacrocorax carbo*, *Phasianus colchicus*, *Pica pica*, *Picus viridis*, *Podiceps cristatus*, *Rallus aquaticus*, *Remiz pendulinus*, *Saxicola torquatus*, *Serinus serinus*, *Streptopelia decaocto*, *Streptopelia turtur*, *Sturnus vulgaris*, *Sylvia atricapilla*, *Tachybaptus ruficollis*, *Turdus merula*, *Tyto alba*, *Vanellus vanellus*, *Eptesicus serotinus*, *Erinaceus europaeus*, *Lepus europaeus*, *Meles meles*, *Myocastor coypus*, *Rattus norvegicus*, *Sylvilagus floridanus*, *Talpa europea*, *Vulpes vulpes*, *Hypsugo savii*, *Bufo bufo*, *Bufo viridis*, *Emys orbicularis*, *Hierophis viridiflavus*, *Hyla intermedia*, *Natrix natrix*, *Podarcis muralis*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Testudo hermannii*, *Triturus carnifex*, *Alburnus alburnus*, *Alosa fallax*, *Barbus plebejus*, *Carassius auratus*, *Chondrostoma soetta*, *Cyprinus carpio*, *Gambusia holbrooki*,

Ictalurus melas, Silurus glanis, Aglais io, Coenonympha pamphilus, Colias crocea, Lasioommata megera, Lycaena dispar, Melanargia galathea, Melitaea dydima, Papilio machaon, Pieris brassicae, Polyommatus icarus, Pyrgus malvae, Vanessa atalanta, Acer campestre, Alnus glutinosa, Amorpha fruticosa, Anagallis aquatica, Bolboschoenus maritimus, Caltha palustris, Carex elata, Cornus sanguinea, Eleocharis palustris, Frangula alnus, Fraxinus oxycarpa, Juncus articulatus, Juncus bufonius, Leucojum aestivum, Lindernia anagallidea, Mentha pulegium, Nymphaea alba, Paspalum paspaloides, Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Populus alba, Populus nigra, Potamogeton crispus, Potamogeton nodosus, Puccinellia palustris, Quercus robur, Ranunculus sceleratus, Rubus caesius, Rubus ulmifolius, Salix alba, Salix cinerea, Salix purpurea, Salix triandra, Sambucus nigra, Schoenoplectus tabernaemontani, Schoenoplectus triquetrum, Sicyos angulatus, TIPA latifolia, Ulmus minor, Viburnum opulus;

PRESO ATTO che, per le suddette specie di interesse conservazionistico, lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha indicato la sussistenza di una condizione di vulnerabilità al progetto in argomento (ricorrendo a metodi soggettivi di previsione) nei confronti di *Actitis hypoleucos, Ardea alba, Ardea cinerea, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Botaurus stellaris, Circus aeruginosus, Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, Rallus aquaticus;*

PRESO ATTO e CONSIDERATO che la caratterizzazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario è solo parzialmente conforme alle vigenti indicazioni previste per il par. 3.1 della Selezione Preliminare e che altresì la stima del relativo grado di conservazione è articolata sulla base di un giudizio esperto sulle condizioni degli elementi che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro e non pienamente riconducibili alle specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi;

RISCONTRATO che, in riferimento all'ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti nello studio esaminato e agli ulteriori fattori determinati in corso di istruttoria, in ragione del fatto che al suo interno sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alle categorie di suolo "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale", "11320 - Strutture residenziali isolate", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "31100 - Bosco di latifoglie", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "32211 - Arbusteto", "41110 - Canneti giuncheti degli ambienti umidi fluviali", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi" nella revisione del 2020 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tali attribuzioni per l'area in esame risultano coerenti;

CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Natrix tessellata, Alcedo atthis, Lanius collurio;*

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

ATTESO che la sottrazione di habitat non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. e) num. 1) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;

ATTESO che la sottrazione di habitat di specie non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. i) num. 2) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;

ATTESO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno dei limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza di quanto previsto dall'istanza;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da

pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

CONSIDERATO che il progetto in argomento comprende ambienti frequentati dalle suddette specie e che l'effetto su queste specie non è esclusivamente riferibile alle variazioni strutturali e funzionali di questi ambienti;

CONSIDERATO e RITENUTO che la Direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive, e sia individuata e applicata ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3, del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone, fatto salvo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 02/04/2020;

CONSIDERATO che gli interventi di protezione arginale in oggetto si verificano in aree contermini all'habitat di interesse comunitario 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*" e pertanto non sono escludibili coinvolgenti e modifiche ai caratteri strutturali e funzionali dell'habitat stesso;

RITENUTO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non siano sottratte superfici riferibili agli habitat di interesse comunitario, non si determini (anche temporaneamente) un deterioramento dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali dei predetti habitat e specie di interesse comunitario. A tal fine, nell'esecuzione degli scavi di nuove pozze, siano adottati tutti gli accorgimenti operativi per evitare il danneggiamento delle componenti arboree e arbustive costitutive l'habitat di interesse comunitario 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*";

CONSIDERATO e RITENUTO che, per le peculiarità di questa istanza, non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

PRESO ATTO di quanto altresì dichiarato nello studio per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è parzialmente conforme alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, in quanto derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. e del comma 3 all'art. 10 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente all'Autorizzazione, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente relazione tecnica istruttoria;

PERTANTO per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di

PRENDERE ATTO

della dichiarazione conclusiva del dott. Fabio Palmeri, il quale dichiara che *"La descrizione del progetto riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione. Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000."*

DARE ATTO

- i. che la realizzazione di quelle parti del progetto in argomento non oggetto della presente valutazione (comprese quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali) sia sottoposta al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/06, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017);
 - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- iii. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo, nei confronti dei seguenti habitat e specie di interesse comunitario: *Actitis hypoleucos*, *Ardea alba*, *Ardea cinerea*, *Ardea purpurea*, *Ardeola ralloides*, *Botaurus stellaris*, *Circus aeruginosus*, *Egretta garzetta*, *Ixobrychus minutus*, *Rallus aquaticus*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*,

RICONOSCERE

una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 con esito favorevole (con prescrizioni) per gli interventi previsti dal programma di attuazione del PNRR missione 2, componente 4 investimento 3.3 "Rinaturazione dell'area del Po" – opere di protezione arginale per il mantenimento dell'assetto ambientale e idraulico-morfologico (LINEA PT). Scheda d'intervento n.49 - km 610 – V nei comuni di Corbola e Adria – Fraz. Mazzorno (RO)

PRESCRIVERE

1. di non sottrarre superfici riferibili agli habitat di interesse comunitario e di non determinare (anche temporaneamente) un deterioramento dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali degli habitat e habitat di specie di interesse comunitario, a tal fine, nell'esecuzione degli interventi di protezione arginale, di adottare tutti gli accorgimenti operativi per evitare il danneggiamento delle componenti arboree e arbustive costitutive l'habitat di interesse comunitario 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*;
2. di garantire l'affiancamento alla Direzione Lavori da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive, e venga individuata ed applicata ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati. La Direzione Lavori documenti, a conclusione dei lavori, il rispetto delle indicazioni prescrittive mediante specifica reportistica (all'Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza e al Soggetto Gestore del Sito, Ente Parco Regionale del Delta del Po);

e

RACCOMANDARE

- la trasmissione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e al Soggetto Gestore del sito Natura 2000 della data di avvio e di conclusione del progetto in argomento, della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e al Soggetto Gestore del sito Natura 2000 e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

Venezia, lì 27/01/2025

E.Q. Coordinamento Istruttorie VINCA e VAS - dott. Mattia Vendrame
Istruttore – dott.ssa Cristina Toniolo